



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

I Disallineamenti da ibridi

Aspetti applicativi

Claudia Barsotti

Banca d'Italia – già Esperto nazionale distaccato
presso Commissione europea, DG TAXUD

***La direttiva antielusione 2016/1164/UE (ATAD).
Lineamenti generali e disposizioni di recepimento***
Assolombarda - Centro Studi AIDC Milano – Gruppo 24ore
Milano, 22 marzo 2019

L'intervento riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna la responsabilità dell'Istituzione di appartenenza né della Commissione europea

Agenda

- Quadro normativo UE
 - ATAD
 - ATAD2
- La disciplina di recepimento italiana
 - Ambito di applicazione
 - Limiti
 - Regole
 - Alcuni esempi
 - Aspetti procedurali

Quadro normativo UE

- **ATAD** (direttiva UE 2016/1164 del 12.07.2016)
Misure limitate di contrasto a disallineamenti (art. 9)
 - Solo entità e strumenti finanziari ibridi
 - Effetto doppia deduzione o deduzione senza inclusione
 - Contribuenti soggetti a imposta sulle società in uno o più SM, incluse stabili organizzazioni di società residenti in Paesi terzi ➡ *linking rule* - risposta unica
- **Richiesta ECOFIN 12.07.2016 a COM**
Proporre regole su disallineamenti da ibridi
 - Anche con Paesi terzi (Considerando 13 ATAD)
 - Coerenti e non meno efficaci di quelle raccomandate da OCSE (Rapporto 2015 su Azione 2 BEPS)

Quadro normativo UE

- **ATAD 2** (direttiva UE 2017/952 del 29.05.2017)
Modifica e sostituisce disciplina disallineamenti ATAD
 - Ulteriori fattispecie disallineamenti:
importati, da trasferimenti ibridi, da ibridi inversi, da doppia residenza, relativi a stabili organizzazioni → anticipa Rapporto OCSE 2017 su Azione 2 BEPS
 - Contrasto anche indebito credito per imposte estere
 - Applicazione anche a entità fiscalmente trasparenti in uno SM (ibridi inversi)
 - Estensione a Paesi terzi → anche risposta secondaria
 - Recepimento entro 2019 (2021 per ibridi inversi)

Quadro normativo UE

- **Rapporto ATAD2 con normative specifiche UE**
(Considerando 30) - prevalgono su disciplina ATAD2
Cfr. Direttiva UE 2014/86: modifiche art. 4.1(a)
Direttiva UE 2011/96 (direttiva 'madre-figlia')
- **Coordinamento fra ATAD2 e Rapporto OCSE 2015**
(Considerando 28): SM dovrebbero avvalersi come fonte illustrativa o interpretativa di spiegazioni/esempi Rapporto OCSE 2015 *nella misura in cui sono coerenti con disposizioni ATAD2 e diritto UE*

Disciplina recepimento in Italia

D. Lgs. 142 del 29.11.2018

- Attuazione ATAD come modificata da ATAD2 in relazione a disallineamenti da ibridi
- Capo IV «disposizioni in materia di disallineamento da ibridi» (art. 6-11): introduzione disciplina organica *ex novo*
- Decorrenza (art.13(8)): dal 2020 (2022 per ibridi inversi) come in ATAD2
- Relazione illustrativa richiama, al pari di ATAD2, Rapporti OCSE come fonte interpretativa D.Lgs.142

Disciplina recepimento in Italia

Ambito applicazione territoriale

- Solo disallineamenti da ibridi transnazionali: derivano da interazione tra soggetti passivi residenti/localizzati in Italia e soggetti residenti/localizzati in altro SM o Stato terzo al ricorrere dei relativi presupposti
- Disallineamenti interni (eventuali) : contrastabili, ove applicabile, con principio divieto abuso del diritto (Relazione illustrativa D.Lgs. 142 – Considerando 11 ATAD2)

Disciplina recepimento in Italia

Ambito applicazione soggettivo

- Soggetto (art. 6 (1) h): individuo o entità
- Soggetto passivo (art. 6 (1) t): più ampio di ATAD2
 - Società di capitali
 - Enti commerciali
 - Enti non commerciali con reddito di impresa
 - Stabili organizzazioni in Italia di società/enti non residenti
 - Società di persone (escluse società semplici)
 - Persone fisiche con attività d'impresa

Disciplina recepimento in Italia

Limiti soggettivi

- Disallineamenti da ibridi che si generano fra parti consociate e/o con terzi 'beneficiari'

➔ Disallineamenti:

- fra imprese associate; fra soggetto passivo e un'impresa associata;
- fra sede centrale e s.o.; fra due o più s.o. della stessa entità
- da 'accordo strutturato' anche con un soggetto terzo se ne ha condiviso il beneficio fiscale

Disciplina recepimento in Italia

Ambito applicazione oggettivo

- Disallineamento (art.6(1)a): effetto di DD o D/NI anche importato (art. 8(3))
 - DD: deduzione stesso componente negativo reddito nella giurisdizione del pagatore e dell'investitore
 - D/NI: deduzione componente negativo reddito nella giurisdizione del pagatore e non inclusione correlato componente positivo in quella del beneficiario.
- Categorie di disallineamenti
 - da ibridi (art.6(1)r)
 - da ibridi inversi (art. 9) Rinvio a regole di contrasto
 - da doppia residenza fiscale (art.10) Rinvio a regole contrasto

Disciplina recepimento in Italia

Disallineamento da ibridi - Art.6(1)r)(segue)

Situazione che coinvolge un soggetto passivo e genera:

- D/NI 6 casi: (i) componenti negativi di reddito correlati a strumento finanziario o a trasferimento ibrido se differente qualificazione strumento/pagamento e no inclusione componente positivo entro un certo termine;(ii-iii-iv) differente allocazione flussi finanziari diretti a favore entità ibrida/s.o./ s.o. sconosciuta; (v-vi) componenti negativi di reddito sostenuti da entità ibrida/correlati a pagamenti nozionali tra sede centrale e s.o. o tra 2 o più s.o.
- DD di componenti negativi di reddito ma solo se no reddito a doppia inclusione (idem per D/NI (v-vi))

Disciplina recepimento in Italia

Limiti oggettivi


- Approccio danno effettivo: neutralizzare solo D/NI o DD effettivamente verificatesi e in tali limiti
- Rilevanza/irrilevanza differenze temporali inclusione componente positivo di reddito: differenze rispetto ATAD2
- No disallineamenti da ibridi (esempi):
 - Sgravi fiscali/non inclusioni per status fiscale beneficiario o regimi speciali; Differente valorizzazione stesso componente reddito (*transfer pricing*); Deduzioni nozionali incrementi *equity* (ACE e simili)
- Esclusioni trasferimenti ibridi su mercato: differenze rispetto ATAD2

Disciplina recepimento in Italia

Regole di contrasto (art. 8)

- DD (art. 8 (1))
 - *Risposta primaria* :No deduzione in Stato dell'investitore (Italia se componente negativo reddito sostenuto da s.o./soggetto non residente imputato a/deducibile per soggetto passivo – art. 7)
 - *Risposta secondaria*: No deduzione in Stato del pagatore (Italia se componente negativo reddito deducibile per soggetto passivo – art. 7)
- D/NI (art. 8 (2))
 - *Risposta primaria* : No deduzione in Stato del pagatore
 - *Risposta secondaria*: Tassazione in Stato del beneficiario (Italia se Stato pagatore le attribuisce componente positivo - art.7)
- Disallineamento (DD o D/NI) importato (art. 8 (3)) [Rinvio](#)

Disallineamenti importati – DD e D/NI



- A, B, C, D associate. IT nega deduzione a D nei limiti DD e D/NI
- salvo che uno Stato coinvolto abbia neutralizzato il disallineamento

Disciplina recepimento in Italia

Regole di contrasto: casi particolari (art. 8 (4) e (5))

- Disallineamento da ibridi che coinvolge s.o. disconosciuta di soggetto passivo residente - [Rinvio](#)


Il reddito è imponibile in capo al soggetto passivo, *salvo che CDI con Stato terzo preveda esenzione*. Rapporto con provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 165138/2017

- Evitare generazione artificiosa credito imposta per redditi esteri tramite trasferimenti ibridi (riporti, pronti c/ termine, mutuo titoli garantito su obbligazioni e simili)

Il credito per imposte estere è ridotto in misura corrispondente a reddito netto imponibile (provento-onere finanziario)

Disallineamento da s.o. sconosciuta – D/NI

- A,B imprese associate
- Per Stato I A ha s.o. in Stato II
- Stato II non riconosce s.o. di A
- Pagamento da B a s.o. dedotto in Stato III ma non incluso né in Stato II né in Stato I
- Stato I (IT o altro SM) impone ad A di includere pagamento (a meno che esenzione prevista da CDI con Stato terzo - IT: art. 8.4 D.Lgs. 148 + Provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 165138/2017, altro SM art. 9.5 post ATAD2)




Disciplina recepimento in Italia

Regole di contrasto: casi particolari (art. 9 e 10)

- Disallineamento da ibridi inversi (D/NI) - Rinvio
 - Non configurabilità in Italia (Relazione illustrativa D.Lgs. 142)
 - Reddito di entità fiscalmente trasparente in Italia é tassato in Italia in capo a soci residenti in altro Stato che considera opaca l'entità
- Disallineamenti da doppia residenza fiscale (DD e no reddito a doppia inclusione) - Rinvio
 - Fra Italia e altro SM: no deduzione in Italia se per CDI residenza è in altro SM (e viceversa)
 - Fra Italia e Stato terzo: no deduzione in Italia salvo neutralizzazione effetto in Stato terzo


Disallineamento da ibridi inversi – D/NI

- A,B,C imprese associate
- B è fiscalmente trasparente per Stato II ma opaca per Stato I
- Pagamento interessi dedotto da C ma non incluso né da B né da A
- Stato II è SM → Stato II tratta B come opaca e le impone tassazione reddito altrimenti non tassato in Stato I o Stato II (art. 9a post ATAD2+ Considerando 29 ATAD 2)
- Stato II è IT → no disallineamento perché pagamento interessi è tassato in IT in capo a socio A



Disallineamento da doppia residenza– D/D

- A,B,C imprese associate
- B è residente in Stato I e Stato II
- Pagamento interessi da B è dedotto e compensato con reddito A in Stato I in regime di gruppo
- C è ibrido inverso in Stato II
- reddito C compensato con pagamento interessi da B in Stato II
-  Doppia deduzione pagamento interessi in Stato I e II
- Stato I (IT) nega deduzione nei limiti DD (no se reddito doppia inclusione)



Disciplina recepimento in Italia

Regole procedurali accertamento disallineamenti da ibridi (art. 11)

- Contraddittorio preventivo rispetto emissione avviso di accertamento:
 - Notifica al contribuente richiesta motivata di chiarimenti (da fornire entro 60 gg) deve precedere atto di accertamento a pena di nullità
 - Tra ricevuta chiarimenti (o inutile decorso tempo per fornirli) e decadenza AF da potere notifica atto impositivo: almeno 60 gg
- No estensione obbligo motivazione rafforzata ex art. 10-bis Statuto contribuenti, né differimento riscossione se ricorso

Grazie per l'attenzione